

COMUNE DI SESTOLA
Provincia di Modena

Atto allegato alla delibera C.C.
n. 22 / 29.04.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE



Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e
soggetti privati

Approvato con atto consiliare n. 22 del 29.04.2004.

INDICE

- Finalità	pagina 3
- Procedure	pagina 3
I - Settori di intervento	pagina 4
V - Soggetti ammessi	pagina 4
- Condizioni generali di concessione	pagina 4
I - Attività sportive e ricreative del tempo libero	pagina 5
II - Sviluppo economico	pagina 6
III - Attività culturali ed educative	pagina 6
X - Tutela dei valori ambientali	pagina 7
- Interventi straordinari	pagina 7
II - Disposizioni finali	pagina 7

CAPO I - FINALITA'

Art. 1

Il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche erogate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

I atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge. In tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione.

Art. 5

Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede. Il rilascio avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 6

Le domande per la concessione di contributi o altri benefici devono contenere l'indicazione dei beni posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

Le domande istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale.

La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici, individua l'ammontare del contributo.

un intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore dei soggetti ed attività che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'assegnazione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche. Il settore competente predispone, in conformità delle indicazioni di cui sopra, i relativi atti di impegno e successiva liquidazione.

Capo III – Settori di intervento

Art. 7

Settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di sussidi e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- Cultura e informazione;
- Sviluppo economico;
- Tutela dei valori ambientali.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto o a carico di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi della disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 42, comma secondo, lettera f, della legge n. 267/2000;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

Capo IV – Soggetti ammessi

Art. 8

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni iscritte nei Registri Provinciale o Comunale delle Associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane o straniere o per la promozione di altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse pubblico alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale è preposto.

Capo V – Condizioni generali di concessione

Art. 9

gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso alle loro spese l'istanza di concessione deve essere corredata dalla gamma di attività.

La concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

L'erogazione del contributo normalmente viene effettuato a consuntivo, previa presentazione di un rendiconto dove sono dettagliatamente indicate le spese e la relativa documentazione. In casi particolari la Giunta può autorizzare l'anticipazione di tutto o parte del contributo.

Non possono essere ammesse a contributo iniziative e/o manifestazioni già realizzate a condizione che il provvedimento intervenga entro un anno dalla sua realizzazione.

Art. 10

Al Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra attività.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati od associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi e corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti della concessione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11

Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore del soggetto che realizza le manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto dal Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Quando il patrocinio è concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ottiene attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI – Attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 12

I interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive non finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport dilettantistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Capo VII - Sviluppo economico

Art. 13

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, purchè siano finalizzate alla promozione turistica di Sestola;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) all'assegnazione di contributi annuali a favore di associazioni e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- e) all'assegnazione di contributi agli agricoltori, allevatori, coltivatori per l'abbattimento forzoso e la distruzione totale di capi di bestiame adulto e non;
- f) all'assegnazione di contributi per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico.

I concorsi del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale.

La concessione dei contributi di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione delle certificazioni a firma del Servizio Veterinario dell'AUSL attestanti la morte e l'avvenuta distruzione dei capi deceduti.

Capo VIII – Attività culturali ed educative

Art. 14

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono rivolte principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano nel Comune attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche e culturali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) contributi a favore di soggetti che attuano il recupero dei tetti in arenaria e stuccatura a faccia vista della muratura negli edifici sottoposti ad intervento scientifico o restauro conservativo di tipo A dagli strumenti urbanistici comunali.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante per il quale concorre alla promozione della cultura.

Capo IX – Tutela dei valori ambientali

Art. 15

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e dell'ambiente;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo X – Interventi straordinari

Art. 16

Le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, (e per le quali il Consiglio ritenga che assista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli interessati, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative ed attrezzature per le iniziative e le manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo XI – Disposizioni finali

Art. 17

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua approvazione.